

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Esami di abilitazione alla libera docenza. (886)	645
PRESIDENTE	645, 647, 648, 653, 654, 656, 657, 658
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	645, 648
MARCHESI	647, 649, 650, 654
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i>	648, 653, 654
MORO ALDO	648, 654
CARONIA	648, 649, 652, 653, 657
TESAURO	649, 652, 656
CESSI	650, 651, 653, 654, 657
ERMINI	650, 654, 656
LAZZATI	651
BERTOLA	651, 654
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	653
SAILIS	657
SCAGLIA	657

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Esami di abilitazione alla libera docenza
(886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza ».

Poiché la discussione generale è stata chiusa nella seduta precedente ed il relatore ha già parlato, ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il relatore ha ben chiarito la portata di questo provvedimento che non ha un carattere definitivo, dovendosi discutere fra poco un progetto di riforma dell'insegnamento superiore (ed in quella sede si vedrà quale forma definitiva si debba dare alla libera docenza); ma ha un carattere transitorio, poiché permette di indire, per quest'anno, una sessione di libera docenza in base a un provvedimento legislativo.

In tali condizioni, piuttosto che studiare quali modifiche sostanziali di struttura si debbano apportare all'istituto della libera docenza — modifiche che studieremo al momento della riforma — mi pare che noi, ora, dobbiamo cercare di adeguare meglio il provvedimento alle esigenze attuali, alla struttura della sessione che dobbiamo indire.

Le questioni che sono state sollevate sono di varia natura. Mi soffermerò sulle principali.

Si è discusso se si debba mantenere o abolire il numero chiuso. Sono favorevole alla abolizione perché non lo ritengo utile. Però, dati gli inconvenienti verificatisi in qualche settore, occorre mettere un argine e rendere più difficile il conseguimento della libera docenza. Appunto per ovviare a tali inconvenienti era stato introdotto il numero chiuso, che tuttavia non ha dimostrato di essere un rimedio, anche perché, diciamo la verità, è ormai invalsa la consuetudine di non tenerne

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

conto. Meglio, dunque, lasciare il numero aperto. In tal caso, però, si presenta un grosso problema. Ci sono talune discipline in cui il numero dei candidati alla libera docenza, per una serie di circostanze particolari che tutti conosciamo, è eccessivo rispetto allo sviluppo della materia e alla possibilità di valutazione dei candidati. Se non cercheremo di opporre una qualche barriera, non dico nel senso di impedire l'accesso, ma di renderlo più difficile, temo che scivoleremo di nuovo nella situazione alla quale voleva porre rimedio il numero chiuso: la presenza, cioè, in talune discipline pratiche, di un numero incommensurabile di liberi docenti, con la conseguente decadenza di questo istituto che in Italia aveva prima una tradizione veramente nobile.

Sono stati suggeriti vari sistemi per rendere più difficile il conseguimento della libera docenza. Si è proposto di introdurre la prova scritta, non per saggiare il candidato, quanto per provare la sua preparazione generale. Questa proposta ha sollevato delle gravi obiezioni. Nelle discipline morali è difficile concepire questa prova scritta come una prova che possa aiutare a valutare le conoscenze generali che deve avere il candidato.

Ho sentito fare, fuori di quest'aula, un'altra proposta, che ritengo preferibile alla prova scritta, per quelle discipline, in cui i titoli per la libera docenza sono in genere titoli di un valore scientifico relativo, trattandosi di riferimenti a casi pratici. Come già avviene in talune facoltà, per talune discipline, bisognerebbe imporre che tra questi titoli vi fosse anche una monografia. L'articolo 1 del disegno di legge non parla che di titoli; il titolo può essere concepito in modo molto diverso. È titolo anche una nota a una sentenza; potrei benissimo comprendere che un candidato alla libera docenza in discipline giuridiche si presentasse con una serie di note a sentenze.

Ritengo, perciò, che si dovrebbero specificare i titoli e richiedere, se non la prova scritta, contro la quale sono state sollevate delle obiezioni, la presenza tra i titoli di una vera e propria monografia sulla materia. Desidererei che la Commissione portasse la sua attenzione su questa proposta che non mi pare sia stata affacciata in questa sede ma che ho sentito fare, fuori di qui, da qualche commissario molto esperto della materia.

Altra importante questione è se si debbano costituire commissioni centrali, o decentrate presso le università, come avveniva ai miei tempi.

In questo ultimo caso, vi è il pericolo che, nel giudicare i candidati, si adottino criteri diversi da università a università. Inoltre, la commissione presso l'università avrebbe tra i commissari il titolare della materia in cui il candidato chiede la libera docenza. È vero che gli altri due commissari sarebbero nominati dal Ministero, ma intanto la presenza del professore titolare della materia in quella università significa che un commissario su tre è favorevole a priori al candidato, con la tendenza, forse, ad essere eccessivamente largo verso di lui. E se questo commissario è energico e autorevole, finisce facilmente col trascinare anche gli altri.

Preferirei, quindi, una commissione unica, non solo per evitare questi inconvenienti, ma anche per ragioni di giustizia, per avere una commissione che giudichi tutti con lo stesso metro, mentre avendo tante commissioni diverse, una per facoltà, potrebbe accadere che candidati di eguale valore venissero giudicati con metri diversi. Infine, quando le libere docenze erano conferite presso le università, le spese della commissione facevano carico ai candidati; col sistema attuale, invece, la maggior parte delle spese grava sullo Stato, nonostante si siano aumentate le tasse di libera docenza, dato che l'aumento non copre le spese. A questo proposito faccio notare che anche quando le spese della commissione erano a carico del candidato, questi doveva pagare la tassa che rispondeva a un altro concetto, in quanto non serviva a pagare le spese della commissione ma rappresentava una specie di tassa di concessione. Ma, lasciando da parte queste considerazioni materiali, io, ripeto, ritengo preferibile la commissione unica per ragioni di equità, perché tutti i candidati siano giudicati nello stesso modo.

Quanto alla doppia conferma, sono d'accordo col relatore. È stato detto che la conferma si dà a tutti. A me pare che si dovrebbe dire piuttosto: rendiamo la conferma una prova seria, oppure aboliamola del tutto. Vedo che i colleghi sono scettici. Posso anche condividere il loro scetticismo, ma un po' di fede bisogna averla; dobbiamo proporci di introdurre un certo miglioramento nel sistema. La doppia conferma, se non altro, costringerà i liberi docenti a presentare per dieci anni un programma di lezioni. Magari non le faranno tutte, ma qualcuna ne faranno; ci sarà, insomma, uno sforzo da parte loro. E può anche darsi che trovino qualche facoltà, giustamente esigente, che richieda che le lezioni siano fatte. In sostanza, anche questa disposizione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

sarebbe conforme a quello che deve essere il nostro scopo: risollevarlo, il livello della libera docenza.

Quanto all'uso del titolo, mi pare che l'onorevole Tesauro abbia giustamente osservato che questo titolo non è dovuto ai liberi docenti. È una questione che si agita da 40 o 50 anni; oramai si è tutti d'accordo che il libero docente non può usare il titolo di professore, per cui può essere superfluo ribadirlo in questa legge. Ma la questione non ha grande importanza. Punti essenziali, a mio giudizio, sono: abolire il numero chiuso e rendere l'esame più difficile.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi abbia conseguito la laurea in Istituti stranieri, ovvero sia sprovvisto di laurea, oppure ne sia in possesso da meno di cinque anni, sempreché, in questi ultimi due casi, abbia superato il 40° anno di età;

b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto di essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da dovervi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento ».

MARCHESI. Sono lieto di dichiarare che, in linea di massima, sono d'accordo con quanto ha dichiarato il Ministro. Egli ha trattato la questione se sia preferibile la commissione centrale o se non si debba piuttosto pensare ad un decentramento, per cui le prove di libera docenza avrebbero luogo nelle singole università. Certo, la proposta del decentramento è degna di attenzione. Ma io non mi dissimulo le grandi difficoltà, e i gravi inconvenienti che essa presenta. Si tratterebbe di ritornare ad un antico costume, ad un'antica consuetudine, secondo cui lo esame di libera docenza si faceva sul posto e sullo scolaro gravavano le spese della commissione: antipatica cosa che è stata ora provvidenzialmente rimossa in quanto i professori commissari sono retribuiti dallo Stato, che, d'altra parte, percepisce una quota considerevole come tassa di domanda per la libera docenza. Sul luogo c'è sempre una situazione più favorevole al candidato; il che non va naturalmente a vantaggio della serenità del giudizio. C'è, anzitutto, il professore locale, e per ragioni di deferenza verso il professore del luogo gli altri commissari possono avere qualche titubanza, qualche esitazione ad andare contro il suo giudizio. Io penso che quella serenità e indipendenza di giudizio che è desiderabile, vi sia più in una sede centrale anziché in una sede locale. Quindi, ritengo opportuno mantenere l'attuale sistema. Si capisce che c'è sempre la incertezza sulla bontà del giudizio. Ma non c'è una via legale che possa garantire la rettitudine del giudizio, la bontà della valutazione. Dobbiamo confidare in questa sostanza umana che non è dato a noi di cambiare per legge.

Sono, poi, favorevole all'inclusione tra i titoli, che spesso sono costituiti da illustrazioni di casi specifici, di una monografia scientifica che non sia soltanto una serie di questioni o di casi particolari. Il candidato, prima di presentare la sua domanda, dovrà così pensare a provvedersi la documentazione per una più larga indagine, per una più ampia valutazione del fenomeno, letterario o scientifico che sia.

Mi pare che il Ministro non abbia molta fiducia nella prova scritta. Io sono stato uno dei proponenti della prova scritta, forse il primo, e ho dichiarato che neanche io ho molta fiducia in essa: è una prova aggiunta che può rilevare l'insufficienza del candidato più che il suo valore. Dipende dalla commissione, la quale deve assegnare il tema, stabilire quale può essere l'argomento più oppor-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

tuno per saggiare il valore del candidato. Ma, ripeto, il valore del candidato deve risultare dalla sua produzione scientifica, e, soprattutto, dalla discussione che sui titoli scientifici egli dovrà sostenere con la commissione. Queste sono le due prove fondamentali. La lezione orale può anche avere il suo valore, non solo per sperimentare la capacità didattica ed espositiva del candidato, qualità che del resto non sono indispensabili perché anche un grande maestro può avere degli impacci espositivi, pur restando un grande maestro; ma anche per vedere se in campi da lui non considerati nella sua attività scientifica egli è capace di muoversi con sufficiente preparazione.

Io ritengo che la prova scritta o sperimentale possa essere giovevole. Potrei anche considerare che essa fosse introdotta come facoltativa. Sarebbe bene lasciare alla commissione questa facoltà. Lo dico per esperienza, perché anche recentemente, in una commissione di libera docenza per la letteratura latina di cui facevo parte, i commissari discussero sulla opportunità di una prova scritta di latino. L'esame scritto mette sempre in grave imbarazzo il candidato e può essere anche un elemento non giusto di valutazione, tanto più se si voglia dare ad esso una grandissima importanza. Ma può anche darsi che in un esame scritto un candidato dia testimonianza di una ignoranza intollerabile. Comunque, io lascerei facoltativa questa prova scritta o sperimentale.

Sono anche d'accordo — e l'avevo proposto anche io — sulla doppia conferma quinquennale.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Cominciamo con l'esaminare la lettera *a*) dell'articolo 1, per la quale c'è solo un emendamento proposto dal relatore per sostituire le parole: « In casi particolari dei quali è giudice la Commissione... » fino a « il 40° anno di età », con le seguenti: « In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di 5 anni oppure sia sprovvisto di laurea, sempre che, in quest'ultimo caso, abbia superato il 30° anno di età ».

CREMASCHI CARLO, Relatore. La modifica consiste nel fatto che chi è laureato da meno di 5 anni può, a giudizio della commissione istituita da questa legge, adire all'esame di abilitazione alla libera docenza. Per chi non abbia la laurea, poi, il limite di età viene abbassato da 40 a 30 anni.

MORO ALDO. Aderisco alla formulazione proposta dall'onorevole Cremaschi, poiché assai spesso, almeno per talune facoltà, è avvenuto che giovani valorosi abbiano conseguito la libera docenza prima che fossero trascorsi cinque anni dalla laurea, per esempio quasi tutti quelli che hanno seguito la carriera scientifica.

Sono anche d'accordo per abbassare il limite di età.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo col relatore sulla riduzione del limite d'età dai 40 ai 30 anni. Se, però, togliessimo anche il limite dei 30 anni, faremmo conseguire la libera docenza a chi non riesce a laurearsi, perché questi si troverebbe in condizioni migliori rispetto a chi si è laureato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cremaschi.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte della lettera *a*).

(È approvata).

Passiamo alla lettera *b*), sulla quale sono stati presentati diversi emendamenti. Il più radicale è quello proposto dall'onorevole Caronia che suona così: « dare la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua preparazione didattica con la presentazione di titoli integrata da una discussione sui titoli stessi, e da prove didattiche ed eventualmente sperimentali. Tra i titoli sarà compresa una monografia a stampa su argomento indicato e mai prima trattato dal candidato stesso al momento della presentazione della domanda. La commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza integrativa e alle altre prove il candidato i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione, come può altresì dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quel candidato la cui capacità giudichi indubbiamente accertata ».

Do la parola all'onorevole Caronia perché illustri il suo emendamento.

CARONIA. Questa modifica mira a raggiungere lo scopo di rendere un po' più difficile l'esame, per dare alla libera docenza il valore che merita. E corrisponde anche a quanto il Ministro ha detto. Non credo, quindi, di dover usare molte parole per dimostrare la opportunità di aggiungere l'obbligo di presentare una monografia su un determinato tema, la quale può dimostrare meglio dei titoli la preparazione del candi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

dato, poiché i titoli non rappresentano veramente la prova di una buona preparazione scientifica e didattica.

La presentazione obbligatoria di una monografia può anche dispensare da quel tale esame scritto che ha un valore molto relativo per saggiare il valore del candidato. In ogni caso, in questo paragrafo, come è stato da me modificato, si potrebbe aggiungere che la commissione ha facoltà in determinate circostanze di chiedere la prova scritta, che è superflua nelle materie scientifiche, in quanto vi è la prova sperimentale che ha un valore quasi uguale alla prova scritta, ma potrebbe essere utile nelle discipline morali. Per quanto anche per queste l'esame potrebbe essere integrato da prove sperimentali, per esempio interpretazione dei codici, che possono avere lo stesso valore della prova scritta.

MARCHESI. Il tema della monografia dovrebbe essere proposto dal candidato stesso ?

CARONIA. Sì, altrimenti può accadere, non tanto nelle materie scientifiche, quanto in quelle letterarie, che, seguendo la commissione una determinata scuola — sappiamo come sono fatte le commissioni — essa dia al candidato un tema che non sia consono a quelli che sono i suoi indirizzi, le sue tendenze.

MARCHESI. Sono d'accordo.

TESAURO. L'emendamento Caronia suscita in me molte perplessità. Indubbiamente esso risponde a una profonda esigenza, che non possiamo disconoscere, particolare di alcuni rami degli studi. Però noi, nel legiferare, non dobbiamo mai dimenticare che le leggi debbono essere fatte con criteri generali. Occorre, quindi, usare delle formule che possano soddisfare le esigenze di tutti i possibili eventuali rapporti che la legge è destinata a disciplinare.

Anzitutto desidero che voi consideriate se l'attuale formula non soddisfi già le esigenze che vuole soddisfatte l'onorevole Caronia: una formula che ha sfidato i decenni e che è stata ritenuta, quando vi sia una commissione degna di tal nome, tale da poter evitare quelle forme di evasione alle quali si accennava. Ridotta alla minima espressione, la formula è: « fornire con titolo la dimostrazione del valore scientifico ». È evidente che una commissione che meriti veramente tale nome, nel campo dell'indagine, non riterrà titoli tali da dimostrare la capacità scientifica del candidato quelli che non si concretino in una monografia. Questo è fuori di dubbio. Per cui io penso che quella esigenza, che si

vuole soddisfatta con l'emendamento Caronia, sia già soddisfatta con la formula attuale.

Se invece si accetta l'emendamento Caronia, non possiamo nasconderci i gravi inconvenienti che possono sorgere. Qui forse potrà soccorrerci l'onorevole Marchesi con la sua esperienza. Vi è stato un concorso molto contrastato, concorso, se non erro, di letteratura greca, nel quale è accaduto che uomini di grande levatura si dividessero in due schiere nettamente contrapposte, gli uni sostenendo che i candidati avevano presentato una monografia, gli altri che non l'avevano presentata. Però, la situazione più grave si determinò quando furono interpellati tutti i titolari di cattedre della materia, i quali, del pari, si divisero in due schiere. Io penso che basta questo caso verificatosi per la facoltà di lettere a dimostrare che i termini specifici sono quanto mai pericolosi. Quando si dice: « titoli che dimostrino la capacità scientifica » la parola « titoli », per chi ha il senso del dovere, per chi comprende che cosa è la dignità degli studi, non può avere altro significato, per alcuni settori, che monografia.

C'è, poi, un'altra ragione fondamentale. Noi non possiamo dimenticare la profonda evoluzione della scienza in alcuni campi. Pensate a quello che è avvenuto negli ultimi tempi a proposito della fisica. Ricordate che quando un uomo, che oggi si considera del più grande valore mondiale, ebbe a presentare la sua prima esperienza in Italia, quell'uomo, che aveva 21 anni, venne giudicato idoneo alla libera docenza perché col titolo che egli aveva presentato, che non era una monografia così come la intendo io e come la intendono, forse, gli onorevoli Marchesi e Caronia, rivelava tale esperienza e capacità scientifica, che la commissione, composta dei più grandi fisici italiani, unanime, gli conferì la libera docenza. Aggiungo qualcosa di più. Abbiamo alcune materie che consistono unicamente e necessariamente nello studio di una organizzazione tecnica. Desidererei sapere da alcuni esperti della materia che cos'è, per esempio, la tecnica bancaria, che cos'è la tecnica industriale, che pure costituiscono materie di insegnamento. Non basta, abbiamo una infiltrazione anche nel campo giuridico di materie di questo tipo.

Io domando se abbiamo la possibilità di prescindere, nel formulare una legge, da alcuni settori della scienza universitaria, da alcune materie che si sono imposte per la loro autonomia scientifica. Che se poi dal campo della scienza noi passiamo a quelle materie che, in via di eccezione, sono emi-

nentamente pratiche — e ne esistono moltissime — vediamo che il prescrivere una monografia scientifica, non solo dà luogo a perplessità e inconvenienti per l'interpretazione della parola, ma soprattutto porta a riconoscere la possibilità del conseguimento della libera docenza in quelle materie.

E allora, poichè, come osservava l'onorevole Marchesi, noi non dobbiamo fare la legge partendo da un criterio di diffidenza, dal preconetto di incapacità della commissione, non abbiamo alcuna ragione per cambiare la strada che finora abbiamo battuta, quella cioè di prescrivere che sia fornita con titoli la prova della capacità scientifica.

CESSI. Sono molto perplesso circa le modalità proposte dall'onorevole Caronia. La preparazione di una monografia in una determinata forma, a un determinato fine, entro un tempo prescritto, restringe quella che può essere l'iniziativa e lo sviluppo anche scientifico dell'individuo entro limiti molto ristretti; per cui non so se si possa ritenere veramente una prova.

Desidero però ricordare, a proposito di quello che ha detto l'onorevole Tesauero, che esiste una norma, la quale prescrive per l'ammissione al concorso universitario la presentazione di una monografia sulla materia. E questo è uno degli elementi, direi quasi indispensabile, per l'ammissione, anche in linea amministrativa. Quanto ha detto l'onorevole Tesauero riguarda la valutazione di questa monografia; ma questa naturalmente deve essere rimessa, come la valutazione di qualunque titolo, alla commissione.

Ora, se per i concorsi universitari è richiesta, come titolo obbligatorio, la presenza di una monografia — e, se ben ricordo, sono usate proprio queste parole nel regolamento universitario —, perchè non dovremmo richiedere lo stesso titolo anche per la libera docenza? Forse che questa non deve dare la dimostrazione del valore scientifico del candidato, non deve essere una prova scientifica? Oppure vogliamo ridurla a un esercizio puramente pratico? Per quanto nelle università siano state introdotte anche delle materie pratiche, checché se ne dica, io resto sempre della mia opinione, che l'università, almeno l'università italiana, deve conservare il suo carattere tradizionale, essenzialmente scientifico. Perchè questo stesso carattere scientifico non dobbiamo conservarlo anche per la libera docenza?

Io, ripeto, faccio qualche riserva circa la procedura suggerita dall'onorevole Caronia, che mi lascia un po' perplesso; ma ritengo sia

necessario richiedere, prima o poi, come elemento fondamentale per il giudizio, la presenza di una monografia vera e propria sopra la materia nella quale si deve dare la dimostrazione della propria capacità.

ERMINI. Questa questione della monografia, a mio avviso, tocca più le discipline sperimentali che non le morali, poichè in queste, di solito, il titolo è proprio la monografia. Quanto alle facoltà sperimentali, io non ho cognizioni sufficienti per valutare quali difficoltà vi siano nella presentazione di una monografia, né se questa sia indispensabile: quindi, per questa valutazione mi rimetto naturalmente a chi ne sa più di me, al proponente onorevole Caronia.

Però, pongo una questione di carattere pratico. Si tratterebbe di invitare il candidato, non appena presentata la domanda, a scegliere un tema per una monografia. C'è il problema del tempo. Fissare un termine al candidato per la presentazione della monografia mi pare sia difficile, sia pure tenuto conto delle difficoltà delle singole materie in cui viene chiesta la libera docenza. D'altro canto, non assegnare il termine (e mi pare che nell'emendamento non si indichi il tempo) potrebbe portare ad eludere la sostanza della disposizione: un candidato potrebbe far subito, non appena laureato, la domanda per la libera docenza, in attesa di poter dare l'esame quando avrà preparato la monografia, per la quale possono essere necessari anche due o tre anni. Ma, ripeto, vedo anche le difficoltà pratiche che vi sono nel fare la monografia, su ordine ricevuto, in un determinato periodo di tempo.

Se riusciamo a superare tali difficoltà, oltre quelle di ordine sostanziale per le materie sperimentali, cui accennava l'onorevole Tesauero, possiamo eventualmente stabilire che tra i titoli deve essere compresa una monografia. Quanto alle discussioni su ciò che si deve intendere per monografia, a cui ha accennato l'onorevole Tesauero, essendo fortunatamente la commissione composta di un numero dispari di commissari, sarebbero risolte dalla maggioranza.

MARCHESI. Rispondo al collega Ermini che la monografia è utile soprattutto per le scienze morali.

ERMINI. Per queste, di solito, già si presenta.

MARCHESI. Molte volte, no. Vi sono fasci di pubblicazioni che trattano di questioncette battute e ribattute, con quella monotonia esasperante che è propria di certi indirizzi filologici e che si presta anche a una specula-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

zione e, nello stesso tempo, a una dispersione di attenzione e di indagine. Perciò, la monografia è utile soprattutto per le scienze morali.

L'onorevole Tesauro ha fatto notare che ci sono alcune discipline, nelle quali, per il loro carattere stesso, si può testimoniare il proprio, anche altissimo valore in una pagina; così le scienze matematiche e fisiche. Ma nulla impedisce al matematico o al fisico di scrivere venti, trenta pagine che si riferiscano alla storia della propria disciplina e della propria ricerca. Monografia non deve essere soltanto un'opera rivelatrice, può essere anche un'opera di illustrazione. Ogni ricerca, per quanto rapidamente espressa, è il frutto di una elaborazione, di un pensiero, di un'indagine inespresa; una monografia può anche contenere la storia di una scoperta. Non vedo per quale ragione il grande fisico o il grande matematico, che in una pagina mostra tutto il valore e la genialità della sua ricerca, della sua scoperta, non possa scrivere venti pagine per esporre come egli è arrivato a quella scoperta, o come gli altri non ci sono arrivati.

LAZZATI. Ho seguito attentamente tutto quello che i colleghi hanno detto e debbo dichiarare che, giunti a questo punto, ritengo che la formula migliore sia ancora quella del testo. Il dubbio maggiore, l'aveva fatto sorgere in me l'onorevole Marchesi riguardo all' prova scritta, nel caso di una disciplina nella quale sia implicita la conoscenza di una lingua. Però, i titoli non impediscono di giungere a dare anche questo giudizio. È vero che ormai vi è in molti il vezzo, quando si tratta di letteratura latina o greca, per esempio, di fare delle pubblicazioni, le quali tendono a prescindere dalla lingua come mezzo espressivo e della quale si dovrebbe avere una conoscenza molto approfondita per dare un giudizio critico; e sono queste pubblicazioni che costituiscono i titoli per la discussione. V'è questa tendenza, ma l'essenziale è che la commissione — il punto è sempre questo — non ritenga adeguati i titoli che il candidato alla libera docenza in una disciplina di questo genere presenta, se essi sono fatti di chiacchiere e tendono ad evadere dalle questioni vere. Avevo, anzi, pensato che si potesse aggiungere, riferite ai titoli, le parole: « adeguati alla disciplina in esame », per introdurre una specificazione dei titoli stessi. Ma forse non è necessario, perché, se vi sono dei commissari che discutono seriamente i titoli in esame, ritengo che la formula del testo sia sufficiente.

Quanto alla proposta dell'onorevole Caronia, mi pare sia il caso di dire: fatta la legge, trovato l'inganno. Il candidato alla libera do-

cenza, al quale si impone di presentare una monografia, la tiene pronta nel cassetto e, quando va davanti alla commissione, dichiara: questo è il tema che affronterò. Una monografia già pronta che valore può avere? Così non si ottiene nessun risultato concreto di migliorare la situazione.

La formula del testo, ripeto, mi pare sufficiente. L'importante è che si facciano degli esami molto seri e che le commissioni si impegnino su questo piano di serietà.

BERTOLA. Non sono contrario a introdurre la prova scritta come una prova facoltativa che la commissione può imporre al candidato, quando lo ritenga opportuno.

Quanto all'emendamento Caronia, chiedo un chiarimento. Non ho afferrato bene come si debba presentare questa monografia. Mi pare che la formula sia: una monografia su un argomento mai trattato dal candidato. Questo rappresenta un inconveniente. Supponiamo che vi sia un candidato che abbia già pubblicato opere di notevole valore scientifico, per le quali ha consumato anni di lavoro, e ora debba presentarsi alla libera docenza; queste opere non conterebbero, ed egli dovrebbe prepararne un'altra. Mentre un altro, il quale ha lavorato di meno e non ha pubblicato i suoi lavori oppure, più fortunato del primo, ne ha uno non ancora pubblicato, non ha altro da fare che presentarlo. Non mi pare che mettiamo questi due candidati su uno stesso piano.

Gli argomenti portati dall'onorevole Tesauro mi hanno preoccupato, anche se riferiti a un campo quasi esclusivamente scientifico. Ma io mi domando se una discussione su che cosa si debba intendere per monografia non possa capitare anche nel campo delle scienze morali. È stato detto che ciò è già accaduto una volta in un concorso per la letteratura greca. Supponiamo che si voglia conseguire la libera docenza in paleografia. Io chiedo all'onorevole Cessi, che è maestro in materia, se per valutare un candidato alla libera docenza in paleografia è proprio necessaria una monografia.

CESSI. Sicuro che si può fare, anzi si deve fare una monografia.

BERTOLA. Non discuto che si possa fare una monografia in paleografia; io chiedo se per valutare un candidato alla libera docenza in paleografia sia proprio necessario una pubblicazione monografica o se invece non possa bastare una serie di pubblicazioni di volume e di argomento minori, ma che nel loro complesso, proprio perché la materia si presta a una trattazione particolare, possono

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

fornire gli stessi elementi per una valutazione oggettiva.

CARONIA. Si è dimenticato, nella discussione, il punto di partenza, che, cioè, noi vogliamo rendere quanto più è possibile serio l'esame di abilitazione alla libera docenza. Appunto a questo fine, si è pensato di imporre la presentazione di una monografia, contro cui si sollevano delle obiezioni. L'onorevole Tesauro è partito da casi eccezionali. Non v'è dubbio che nel caso di un Fermi non ci sarà difficoltà a risolvere il problema. Noi dobbiamo considerare i casi comuni, quelli che si presentano ogni giorno. A un candidato che ha titoli di valore non costerà nessuna fatica preparare una monografia. Né si dica che se vi è un candidato che l'ha già pronta e l'ha messa da parte, questo si troverà favorito rispetto a un altro candidato. Siccome si conosce la legge, anche il secondo può tenere preparata la monografia nel cassetto. E questo supera anche la questione procedurale. Noi non possiamo stabilire dei termini, né è necessario, perché è logico pensare che chi aspira alla libera docenza non si decide nel momento in cui fa la domanda, ma si prepara prima. Sapendo che c'è questa norma, egli avrà preparato qualcosa da poter poi concretare in una monografia e presentarla al momento opportuno, di modo che egli può, per lo meno, indicare il tema. Io ho proposto che il tema sia scelto dal candidato proprio per superare tutte queste difficoltà. La monografia, preparata o non preparata, è un elemento di giudizio per i commissari. Noi partiamo sempre dal principio di aver fiducia nella commissione, ma dobbiamo mettere la commissione in condizione di giudicare con la massima obiettività, di potersi difendere da tutte le pressioni che sono esercitate sui suoi membri. Ora la monografia ha importanza, perché indica la capacità dello studioso di esercitare una critica, di compiere una sintesi, di lavorare con raziocinio; e la commissione ha la possibilità di giudicare se il candidato ha saputo condurre una monografia, che rappresenti il risultato di tutta la sua preparazione scientifica. Non vedo quindi, in via normale, che cosa possa ostare all'introduzione di questa prova.

L'onorevole Lazzati ha osservato che la formula del testo può essere sufficiente, in quanto fra i titoli sarebbe compresa anche la monografia. Nel campo teorico ha ragione; nel campo pratico, no. Io faccio spesso parte di commissioni per la libera docenza, e, specie con l'attuale sistema centrale — cui sono

contrario, pur essendo pronto ad uniformarmi, per le ragioni addotte dal Ministro e dall'onorevole Marchesi — mi sono trovato più volte davanti a numerosi candidati, ciascuno dei quali presenta una media di 40, 50 pubblicazioni, che noi, nel periodo di qualche mese, dobbiamo leggere, studiare e giudicare. Spesso non possiamo farlo, perché ci manca il tempo materiale, oppure lo facciamo solo superficialmente. Tutte queste pubblicazioni sono talvolta di grande valore apparente, ma in sostanza, il più delle volte, sono delle semplici traduzioni. Ed è difficile accorgersene, perché non si può pretendere dai commissari, dato lo sviluppo che tutte le branche della scienza hanno avuto, di seguire tutto lo scibile attuale. Come è possibile, allora, giudicare il candidato in base a questo cumulo di titoli? Ne terremo conto, naturalmente, ma imponendo la presentazione di una monografia, potremmo concentrare la nostra attenzione e il nostro giudizio sull'argomento che il candidato ha trattato *ex professo*.

TESAURO. Desidero rispondere ad una affermazione dell'onorevole Cessi. Questi ha detto che per la cattedra ufficiale è necessaria, allo stato attuale della legislazione, la presentazione di una monografia; e ha aggiunto che è, quindi, logico pretendere una monografia anche per la privata docenza.

A tale proposizione si potrebbero muovere delle obiezioni tecniche. Ma io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Cessi e di tutta la Commissione su questa realtà legislativa: oltre al regolamento richiamato dall'onorevole Cessi, vi è tutta la legislazione dal 1859 in poi. Nel 1859 fu posta in essere la famosa legge Casati e fino ad oggi nessuno mai ha pensato né poteva pensare di inserire l'obbligo di una monografia per la cattedra ufficiale. E, badate, non si tratta di materia che non abbia formato oggetto di discussione. In relazione all'originaria legge Casati vi sono delle pagine bellissime, nelle quali, dopo aver solennemente stabilito che l'indirizzo delle università deve essere scientifico, si dice: « Da questo però non si deve passare a negare che alcune materie abbiano dignità scientifica nonostante che non si concretino in una serie di proposizioni che poi danno luogo alle monografie ».

Citerò un caso specifico: quando si trattò di elevare a dignità di scienza l'insegnamento dell'architettura, nonostante l'opposizione di alcuni nostri scienziati, gli architetti si difesero assai bene e seppero dimostrare che coi loro progetti essi realizzavano nel campo scientifico delle mete che in altri campi erano state

realizzate con monografie. Per questo, ora, esiste una norma per le cattedre ufficiali, la quale dice testualmente: «... qualsiasi titolo, documento o pubblicazione». Con ciò si volle precisare che anche colui, il quale presentava dei semplici disegni che dimostravano la sua capacità scientifica, poteva avere la cattedra ufficiale.

Aggiungo qualche cosa di più: nel 1924, quando si fece questo regolamento, che è uno dei pochi gioielli della nostra legislazione, perché tra l'altro è scritto in perfetto stile, si tenne presente tutto quello che si era detto a proposito dei regolamenti del 1913, del 1916, del 1917 e del 1918, e la discussione si imperniò proprio su questo punto, concludendo che non era assolutamente il caso di parlare di monografia scientifica né di prescrivere l'obbligo di una pubblicazione scientifica.

Come possiamo dimenticare questa profonda elaborazione della nostra legislazione e, con una legge particolare, introdurre l'obbligo della monografia per la privata docenza, mentre esso non è stabilito per la cattedra ufficiale?

Quanto all'affermazione dell'onorevole Caronia, che non dobbiamo tener presenti quelli che sono casi eccezionali, essa può essere giusta, però nel fare una legge si ha il dovere di usare una formula che possa essere applicata a tutti i casi possibili; non è possibile fare una legge che valga per la medicina e non per l'architettura; per la giurisprudenza e non per la fisica, ecc. Non possiamo fare una legge che impedisca a coloro che svolgono la loro attività nel campo dell'architettura o dell'organizzazione tecnica di ottenere la libera docenza.

Confido, perciò, che la Commissione sarà unanime nel respingere l'emendamento Caronia.

CESSI. Siccome si è parlato di architettura, debbo dichiarare che io considero i progetti fatti dagli architetti in pubblici concorsi altrettante produzioni scientifiche, come una qualsiasi monografia e non come comuni disegni.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Indubbiamente la discussione è stata elevata, opportuna e quanto mai tecnica. Però, a mio avviso, la questione non sta nei titoli che il candidato deve presentare — più titoli presenta e più difficile è la disamina di essi — ma nella commissione. Se questa esamina con serietà, può giudicare sufficientemente la preparazione del candidato in base a quanto è prescritto dalla lettera b) dell'articolo 1.

Questo è il mio parere personale. Comunque mi rimetto a quello che la Commissione vorrà decidere.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come rappresentante del Governo, mi rimetto alla Commissione per quel che riguarda la decisione su questo punto, in quanto si tratta di una decisione puramente tecnica che non involge responsabilità di Governo. Tuttavia, se debbo esprimere la mia opinione personale, dirò che non sono favorevole all'emendamento Caronia. Mi pare che la monografia — come dice l'onorevole Caronia — o dissertazione — come diceva la legge Casati — ha una ragione di essere quando il tema sia proposto dalla commissione; fuori di questo caso mi pare che non abbia più significato. Innanzi tutto bisognerebbe stabilire che cosa s'intende per monografia. Dal punto di vista lessicale ed etimologico, si può intendere anche un lavoro di una pagina. Ognuno di noi giudica con la deviazione mentale della propria materia, mentre qui siamo chiamati a legiferare e dobbiamo, quindi, contemplare tutti i casi possibili. L'onorevole Tesauro ha posto l'accento proprio sull'argomento sul quale mi volevo fermare anch'io: l'architettura. Nell'Ufficio libere docenze del Ministero, vi sono; per l'architettura, casse e casse che arrivano fino al soffitto. Anche queste sono monografie. Ed ecco allora che «monografia» non è solo quello che si intende comunemente.

In definitiva, mi pare che abbia ragione l'onorevole Lazzati. Non possiamo scrivere «monografia», non possiamo scrivere «dissertazione» né «pubblicazione»; mettiamo allora «titoli» e, in questo modo, la valutazione è rimessa alla commissione: naturalmente, se la commissione, attraverso i titoli, non avrà potuto riportare la convinzione della capacità scientifica e del metodo critico del candidato, lo riproverà. Ma tutto questo dipenderà dal criterio soggettivo della commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Caronia.

(Non è approvato).

CARONIA. La forma del testo ministeriale, tuttavia, va corretta. Anziché dire: «fornire...» mi pare che sarebbe meglio dire: «dare...».

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento formale proposto dall'ono-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

revoles Caronia all'inizio della lettera b) dell'articolo 1.

(È approvato).

Sempre su questa lettera b), l'onorevole Marchesi propone di aggiungere dopo le parole «da prove sperimentali» le altre «o scritte». Il Governo accetta l'emendamento.

MORO ALDO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento, perché ritengo che la prova scritta non possa essere utilmente fornita in sede di esame di abilitazione alla libera docenza, poiché essa è una prova limitata, non adeguata al valore scientifico proprio della libera docenza.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. C'è la parola «eventualmente».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dall'onorevole Marchesi.

(È approvato).

Per coordinamento deve essere modificata anche la fine della lettera b), dove è detto: «La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche e sperimentali...».

BERTOLA. Si potrebbe dire: «La Commissione può, altresì, dispensare anche dalle prove didattiche...».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dall'onorevole Bertola.

(È approvata).

CESSI. Siccome in questi ultimi tempi, non so per quale disposizione del Ministero, sono stati ammessi anche dei titoli dattilografati, riterrei opportuno stabilire che essi debbono essere stampati, perché titoli presentati in dattiloscritto non sono più di dominio pubblico.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Questa è materia di regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la restante parte della lettera b).

(È approvata).

Passiamo al penultimo comma. Qui abbiamo un emendamento proposto dall'onorevole Marchesi: alla fine del primo periodo aggiungere: «ed è soggetta a due conferme quinquennali». Il Ministro ha dichiarato di accettare l'emendamento.

MORO ALDO. Mi dispiace di essere in contrasto con l'onorevole Marchesi — col quale altre volte ho concordato — ma io sono contrario a questo emendamento. Questa duplice conferma o è una formalità, o è offensiva per i liberi docenti. Mi sembra che basti conferire

al Ministro il potere di revocare la libera docenza, quando il libero docente non meriti di mantenere questo titolo. Ma stabilire che si deve per due volte avere la conferma di un titolo già acquisito, mi pare sia una cosa offensiva. In quale altra categoria si ammette che un titolo, conferito seriamente da una commissione, deve essere confermato, non una sola, ma due volte?

ERMINI. È in rapporto all'esercizio effettivo.

MORO ALDO. Sarà il Ministro a revocare la libera docenza, quando il titolare non ne è più degno.

MARCHESI. Non dobbiamo accrescere il carico delle responsabilità ministeriali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marchesi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il penultimo comma nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma. Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che, dopo gli emendamenti approvati, risulta del seguente tenore:

«Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreché, in questo ultimo caso, abbia superato il 30° anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

può, altresì, dispensare anche dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un'insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1^a del Consiglio Superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa. In caso favorevole, la Sezione 1^a stabilisce il numero massimo di abilitazioni da concedere nella disciplina.

Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione 1^a del Consiglio Superiore, le materie per cui la sessione viene indetta ed il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna di esse.

Non può farsi luogo agli esami di abilitazione, nella medesima disciplina, in due sessioni consecutive ».

Gli onorevoli Marchesi e Caronia hanno presentato due emendamenti, che coincidono, soppressivi delle parole: « In caso favorevole, la Sezione 1^a stabilisce il numero massimo di abilitazioni da concedere nella disciplina ».

Alla modifica il Ministro e il relatore hanno manifestato parere favorevole.

Rongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Al comma quarto l'onorevole Caronia ha proposto un emendamento soppressivo delle parole: « ed il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna di esse ».

Queste parole sono già soppresse per coordinamento con l'emendamento ora approvato.

C'è ancora la proposta di soppressione dell'ultimo comma, fatta dagli onorevoli Caronia e Marchesi.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, dopo l'approvazione dei precedenti emendamenti, risulta del seguente tenore:

« La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un'insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1^a del Consiglio Superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione 1^a del Consiglio Superiore, le materie per cui la sessione viene indetta ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione, nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione 1^a del Consiglio Superiore della pubblica istru-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

zione e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.

Oltre i tre Commissari, il Consiglio Superiore (Sezione 1^a) designa due Commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possono prendere parte ai lavori della Commissione.

Alla designazione dei componenti la Commissione la Sezione 1^a del Consiglio Superiore procede dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande d'ammissione alla sessione d'esami.

I professori o cultori che abbiano partecipato ai lavori di una Commissione non possono esser chiamati a far parte della nuova Commissione che, nella successiva sessione, è costituita per pronunziarsi sulle domande di abilitazione nella medesima disciplina.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4^o grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma ».

C'è un emendamento dell'onorevole Ermini, che propone, al primo comma, di sostituire alle parole « su designazione della Sezione 1^a del Consiglio Superiore », le altre: « su indicazione data dalla Sezione 1^a del Consiglio Superiore ». E, dopo le parole « composta di tre professori », aggiungere: « della materia o di materie strettamente affini », sopprimendo quelle che ora sono nel testo.

Invito il proponente ad illustrare questi due emendamenti.

ERMINI. L'articolo 3, di fatto, demanda la nomina della commissione al Consiglio Superiore, il quale designa tre professori che il Ministro si limita a nominare. Quindi, la responsabilità della nomina non viene più assunta dal Ministro, bensì, di fatto, dal Consiglio Superiore. Invece è il Ministro quello che ha la responsabilità generale del buon andamento della scuola, mentre il Consiglio Superiore ha una funzione di suggerimento e di consulenza, e non deve, quindi, fare una designazione che il Ministro è tenuto a seguire.

Quanto al secondo emendamento, io non vedo perché si debba ricorrere — come leggiamo nel testo — ai cultori della materia. Negli esami di concorso i cultori della materia non sono ammessi. Io credo che, nell'università, siano i professori dell'università stessa a dover accettare altri insegnanti

come liberi docenti, non i cultori della materia, che non appartengono all'università. Sono, invece, d'accordo di includere nella commissione i professori di materie affini, perché, talvolta, non abbiamo neppure il numero di professori titolari sufficiente a comporre la commissione. Io, però, metterei « strettamente affini », come dice la legge sui concorsi per le cattedre, per impedire che si eserciti un eccessivo arbitrio nella scelta dei giudici dei liberi docenti.

PRESIDENTE. Connesso agli emendamenti ora illustrati è l'altro emendamento, proposto, sempre dall'onorevole Ermini, al secondo comma dello stesso articolo e che dice: « I tre componenti vengono scelti dal Ministro su sei nomi indicati dal Consiglio Superiore (Sezione 1^a) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami ».

ERMINI. Effettivamente è connesso. È bene che il Consiglio Superiore indichi una rosa di nomi, nella quale il Ministro ha la scelta. C'è così una responsabilità condivisa tra il Consiglio Superiore e il Ministro.

TESAURO. Per il modo sostanziale in cui funziona l'attuale sistema, io sarei nettamente favorevole alla proposta Ermini. Purtroppo nel Consiglio Superiore si determina una situazione paradossale, per cui è un insegnante della materia che finisce praticamente per avere il monopolio della designazione dei nomi di coloro che debbono far parte della commissione. Questo rende molto difficile e faticoso il sistema, ma soprattutto impedisce molte volte di attuare una rotazione, necessaria nel campo della privata docenza, per aprire la porta a tutte le manifestazioni del pensiero scientifico senza pregiudizi e senza preconcetti di scuola.

Da questo punto di vista sarei favorevole ad un criterio che impedisse gli arbitri da parte dei membri del Consiglio Superiore. Però, non dimentichiamo il sistema — riaffermato e riconsacrato dalla Costituzione — della autonomia delle università. Cioè a dire, è l'università che sceglie i suoi professori ufficiali, è l'università che chiama i suoi docenti, è la singola facoltà che provoca il trasferimento, che è un atto puramente formale del Ministro.

Ora, questo sistema della designazione da parte del Consiglio Superiore trova la sua profonda ragione d'essere proprio in questa autonomia, in quanto deve procedere alla scelta dei commissari quello stesso corpo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

insegnante che è dotato di autonomia. Il Ministro è un uomo politico e il capo della amministrazione. Nel sistema attuale della autonomia si parte dal presupposto della non ingerenza del Ministro.

Sarà un sistema rispondente o non rispondente, ma esso trova il suo fondamento proprio nella Costituzione ed era indubbiamente in vigore anche prima della Costituzione.

Con la « rosa » proposta dall'onorevole Ermini, veniamo, sia pure in parte, a ferire il principio. Vorrei, quindi, di fronte all'importanza dell'argomento, che noi studiassimo un sistema che evitasse gli arbitri del Consiglio Superiore e che, nello stesso tempo, non ferisse quel principio dell'autonomia delle università, di cui dovremmo essere gelosi custodi.

SAILIS. La proposta Ermini è molto interessante, perché è in relazione con l'obiettività e la serietà del giudizio che si dà agli esami di libera docenza. Io non sono d'accordo con il collega Tesaurò: che, cioè, la designazione del Consiglio Superiore debba rispecchiare l'autonomia della facoltà, perché sono due cose completamente distinte. Io ritengo che, poiché chi ha la responsabilità politica e amministrativa di fronte al Parlamento dell'andamento della pubblica istruzione è il Ministro, questi non può portare la responsabilità di un organo che funziona soltanto nell'interno dell'amministrazione e l'efficacia dei cui atti si esaurisce completamente nell'interno dell'amministrazione.

Quando il Ministro adotta un provvedimento, sua deve essere la responsabilità del provvedimento stesso; e, per assumere tale responsabilità, bisogna che abbia una discrezionalità.

Agli effetti dello svolgimento degli esami di libera docenza, ci sono altre mete da raggiungere. Noi, per esempio, a proposito dell'esame di Stato nelle scuole medie, abbiamo detto che i commissari non debbono essere persone che abbiano insegnato nella scuola di provenienza dell'alunno. Nel campo della libera docenza, possiamo consentire che il maestro di un candidato sia lo stesso suo giudice? Ecco un problema gravissimo: il maestro, che è in una commissione di docenza, mai respingerà il suo assistente. La pratica lo insegna e lo conferma.

Ora, se negli esami di Stato abbiamo escluso gli insegnanti dei candidati, perché non dovremmo escludere i maestri dei candidati negli esami di libera docenza?

La mia proposta è di estrarre a sorte i commissari tra i titolari delle materie. L'estrazione a sorte, con esclusione di coloro che hanno fatto parte della precedente sessione, eliminerebbe molti inconvenienti.

CESSI. A proposito della esclusione dei « cultori della materia », faccio rilevare che ci sono delle materie nelle quali non è possibile non ricorrere ai cultori. Per esempio, se si presenta un candidato alla libera docenza in giapponese o in cinese, non abbiamo professori della materia né possiamo ricorrere a professori di materie affini.

PRESIDENTE. Oltre agli emendamenti già letti, altri ne sono stati presentati. Uno è dell'onorevole Caronia, che suona così: « Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da commissioni formate in ciascuna università dal professore della materia o di materie affini, per la quale nella rispettiva università è stata chiesta la libera docenza, e da due professori della stessa materia o di materie affini, nominati dal Ministro su designazione della Sezione 1^a del Consiglio Superiore ».

Riterrei precluso questo emendamento, perché il sistema della libera docenza locale è stato respinto dalla Commissione con l'approvazione già avvenuta dell'articolo 1.

CARONIA. Per quanto non ritenga che vi sia preclusione, ritiro il mio emendamento, riservandomi di tornare sulla questione, quando affronteremo il problema della riforma, quando vedremo se veramente l'università deve essere libera.

PRESIDENTE. C'è un altro emendamento dell'onorevole Scaglia, sostitutivo del 1^o comma, che suona così: « Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una commissione composta di tre professori della materia o di materie affini, di cui due eletti dai professori titolari della materia votando per un nome, e uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio Superiore ».

SCAGLIA. Questo emendamento tiene conto delle varie esigenze che sono state efficacemente fatte presenti; da una parte, evita che ci sia un gruppo che detenga il monopolio continuo della libera docenza per una determinata materia; dall'altra parte, i designati dalla facoltà sono due su tre, con la possibilità che siano rappresentati due indirizzi diversi, mentre il terzo è affidato alla scelta del Ministro tra i designati dal Consiglio Superiore. Questo sistema verrebbe in-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

contro a tutte le esigenze avanzate dai colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha proposto il rinvio della discussione alla prossima seduta per un esame più approfondito di questo articolo 3.

Se non vi sono osservazioni, accogliendo la proposta dell'onorevole Tesauro, può rima-

nere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,25.